



Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Don Michele Arena”

Via V. Nenni, 2 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.gov.it - C.F. 92002960844
92019 SCIACCA (AG)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Revisionato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 22 del giorno 24/10/2018.

Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 23 del giorno 29/10/2018.

Capitolo 1° Orario delle lezioni. Diritti e doveri degli studenti

Capitolo 2° Assenze e permessi

Capitolo 3° Mancanze degli studenti, provvedimenti disciplinari ed impugnazioni

Capitolo 4° Assemblee degli studenti e dei genitori

Capitolo 5° Norme di coordinamento e finali

CAPITOLO PRIMO

Orario delle lezioni. Diritti e Doveri degli studenti

Art. 1 - Orario delle lezioni

È dovere di ciascun alunno frequentare le lezioni con regolarità, rispettando gli orari ed assolvendo assiduamente agli impegni. La vigilanza sarà assicurata dal personale ausiliario e dai docenti secondo i piani di sorveglianza disposti dal Dirigente scolastico o suo delegato.

Di ogni variazione temporanea dell'orario delle lezioni le famiglie degli studenti devono essere preventivamente informate per iscritto secondo l'apposito modulo che dovrà essere firmato da un genitore o esercente la patria potestà o attraverso comunicazioni annotate sul Registro Elettronico con valore di notifica e visionabili tramite accesso autenticato dagli interessati.

Le lezioni hanno inizio secondo le deliberazioni annuali dei competenti organi collegiali. L'ingresso a scuola avverrà nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni, salvo avverse condizioni meteorologiche. La chiusura del portone di ingresso è fissata dopo 10 minuti dall'inizio delle lezioni.

Art. 2 – Ritardi in entrata

Non è consentito entrare dopo l'inizio delle lezioni salvo giustificato motivo e senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o del docente delegato. In caso di ritardi reiterati - 3 ritardi - o non debitamente giustificati sarà informata la famiglia, che dovrà provvedere a giustificare personalmente l'alunno tramite l'accompagnamento dello stesso a scuola. I ritardi abituali sono considerati mancanza del rispetto di un dovere e, pertanto, perseguibili sul piano disciplinare.

Art. 3 - Ingresso alla seconda ora

L'ingresso alla seconda ora è ammesso in linea di principio solo in casi eccezionali.

Gli alunni che si presentano dopo l'inizio delle lezioni, ma entro l'inizio della seconda ora possono essere ammessi in classe se autorizzati dal Dirigente scolastico o dai Docenti Collaboratori delegati che, di volta in volta, valuteranno le motivazioni addotte dagli studenti.

Al fine di consentire ad ogni studente di effettuare tutte le ore di lezione previste dal monte ore dell'indirizzo di studi ed affinché non venga pregiudicata la corretta validazione dell'anno scolastico, gli studenti ammessi all'ingresso alla seconda ora, per recuperare la prima ora di assenza, dovranno trattenersi in Istituto dalle ore 13,00 alle ore 14,00, ad eccezione del sabato e dei giorni in cui è prevista la sesta ora, in tali casi il recupero avverrà nel primo giorno utile successivo. Gli alunni saranno affidati ad un docente del potenziamento, con indicazione nell'orario definitivo.

L'assenza, non giustificata né autorizzata dall'ufficio di Presidenza, nella suddetta sesta ora sarà considerata come allontanamento arbitrario con le conseguenti sanzioni disciplinari ai sensi del Regolamento di Istituto.

L'Ufficio di Presidenza potrà assumere informazioni presso i docenti della classe per verificare l'eventuale frequente ricorso dello studente alla richiesta di ingresso tardivo. Nel caso di ritardo abituale, dopo tre volte, l'alunno dovrà essere ammesso in classe, alla seconda ora, solo se accompagnato da uno dei genitori se minorenni, se maggiorenne, solo in presenza di eccezionali motivi documentati. I ritardi frequenti, ossia oltre la quarta volta, influiranno negativamente sul voto di condotta. Si darà comunicazione ai genitori dei ripetuti ritardi.

Eccezionali e documentati motivi potranno anche consentire altri casi di ingresso tardivo, che comunque non dovranno mai avvenire quando la lezione è ormai iniziata.

Art. 4 - Diritti e doveri degli studenti

Agli alunni compete il dovere di partecipare attivamente e correttamente alla vita e al lavoro della scuola, di frequentare assiduamente le lezioni, di svolgere diligentemente i compiti assegnati e di impegnarsi nello studio. Nello stesso tempo essi hanno diritto ad una valutazione tempestiva, oggettiva, chiara e trasparente, che ne agevoli il processo di autovalutazione e di autorealizzazione.

Art. 5 - “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”

Lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, emanato con D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007, costituisce per tutte le componenti della comunità scolastica il doveroso punto di riferimento nel quotidiano cammino di vita nella scuola, intesa quale “luogo di formazione e di educazione”, “comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale” nella quale è possibile esperire un “percorso di mutua integrazione” basato sul rispetto reciproco, sulla riservatezza, sulla libertà e sulla responsabilità.

Art. 6 - Cambio dell'ora

Alla fine di ogni ora è fatto divieto agli alunni di uscire dall'aula, tranne a quelli che dovranno recarsi in palestra o in altre aule speciali. Chi avesse necessità di uscire dall'aula al cambio della lezione per utilizzare i servizi igienici dovrà farne richiesta all'insegnante entrante. Non è consentito trattenersi nelle aule al termine delle lezioni. Al cambio dell'ora, il docente affida la classe al collega che subentra e si trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe a un collaboratore scolastico e si reca nella classe di destinazione.

Art. 7 – Trasferimenti all'interno degli edifici scolastici

Il trasferimento degli alunni nelle aule speciali, nei laboratori e negli spazi adibiti all'attività sportiva avverrà in silenzio e sotto la sorveglianza degli insegnanti. Gli allievi dovranno portare con sé il materiale occorrente.

Art. 8 - Divieto di soffermarsi nei corridoi

Durante lo svolgimento delle lezioni è fatto divieto a chiunque di soffermarsi nei corridoi o disturbare in qualsiasi modo il normale andamento didattico ed amministrativo.

Art. 9 - Brevi permessi di uscita dalla classe

Durante le ore di lezione i professori possono consentire l'uscita dall'aula degli alunni che ne facciano richiesta solo in caso di necessità e comunque limitatamente ad uno studente per volta. I docenti dovranno inoltre evitare di mandare gli alunni nei bagni prima del termine della seconda ora di lezione e durante il cambio delle ore.

Art. 10 - Divieto di fumo

E' fatto divieto di fumare all'interno di tutti i locali della scuola, sia al chiuso che all'aperto, e negli spazi immediatamente adiacenti.

Art. 11 - Divieto di uso scorretto di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche.

Conformemente alle disposizioni ministeriali in materia, si stabilisce il divieto dell'utilizzo di cellulari ed altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche. Questi devono essere riposti nello zaino e non costituire in alcun modo disturbo allo svolgimento delle lezioni. I contravventori saranno puniti con il ritiro temporaneo dell'apparecchio; nei casi di reiterazione della violazione del suddetto divieto il telefono sarà consegnato alla Dirigenza che provvederà successivamente a restituirlo all'alunno, se minorenne anche in presenza dei genitori.

L'uso improprio e scorretto del telefono cellulare con violazione della privacy e lesivo del decoro e della dignità delle persone che espletano la propria attività nell'Istituto, potrà comportare, per la gravità, anche l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Anche per i docenti è fatto divieto dell'uso improprio del cellulare durante l'attività didattica, in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personali dei docenti.

Art. 12 - Uso didattico di cellulari, smarthphone, tablet e di altri supporti tecnologici.

E' consentito l'uso didattico di cellulari, smarthphone, tablet e di altri supporti tecnologici durante le ore di lezione, ma sempre a seguito di autorizzazione dell'insegnante e nel quadro di attività di insegnamento opportunamente ed in precedenza programmate.

L'utilizzo di strumenti informatici in genere ed il ricorso alle loro applicazioni ed alle nuove risorse tecnologiche messe ora a disposizione da Internet, aventi utili ricadute nell'ambiente e nell'attività didattica, dovrà sempre comunque avvenire da parte di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica nel rispetto e secondo le indicazioni contenute nella guida del Garante della Privacy "*per non rimanere intrappolati nelle 'reti sociali'*" denominata "*Social privacy. Come tutelarsi nell'era dei social network*" pubblicata nel mese di maggio del 2014 , nella guida "*La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare*" del 6 settembre 2012 ed il "*Vademecum - La privacy tra i banchi di scuola*" (2010), che in questo regolamento vengono richiamati nella loro interezza.

A solo titolo esemplificativo vengono comunque riportate le seguenti disposizioni, assieme a raccomandazioni e principi di ordine generale:

"I social network offrono vantaggi significativi e immediati:semplificano i contatti, rendono possibili scambi di informazioni con un numero enorme di persone. Queste comunità online,però, amplificano i rischi legati a un utilizzo improprio o fraudolento dei dati personali degli utenti, esponendoli a danni alla reputazione, a furti di identità, a veri e propri abusi.

I social network sono strumenti che danno l'impressione di uno spazio personale, o di piccola comunità. Si tratta però di un falso senso di intimità che può spingere gli utenti a esporre troppo la propria vita privata e professionale, a rivelare informazioni confidenziali, orientamenti politici, scelte sessuali, fede religiosa o condizioni di salute, provocando gravi "effetti collaterali", anche a distanza di anni, che non devono essere sottovalutati. Tra l'altro, l'idea di impunità trasmessa dalla possibilità di utilizzare messaggi che si "autodistruggono" o di nascondersi dietro forme di anonimato può favorire in rete atteggiamenti aggressivi o violenti, in particolare verso le persone più giovani e indifese.

...Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.

Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet ...

Il web è spesso raccontato come un luogo senza regole dove ogni utente può dire o fare quello che vuole. In realtà, le stesse regole di civile convivenza, così come le norme che tutelano,ad esempio, dalla diffamazione, dalla violazione della tua dignità, valgono nella vita reale come sui social network,in chat o sui blog. Non esistono zone franche dalle leggi e dal buon senso.

La dignità della persona e il diritto alla riservatezza non perdono il loro valore su Internet. ...

Non è poi così difficile risalire all'identità di coloro che pubblicano testi, immagini, video su Internet con l'intento di danneggiare l'immagine o la reputazione di un'altra persona. L'anonimato in rete può

essere usato per necessità, ma mai per commettere reati: in questo caso le autorità competenti hanno molti strumenti per intervenire e scoprire il “colpevole”.

Quando metti on-line la foto di un tuo amico o di un familiare, quando lo “tagghi” (inserisci, ad esempio, il suo nome e cognome su quella foto), domandati se stai violando la sua privacy. Nel dubbio chiedigli il consenso. Rifletti bene prima di inserire on-line dati che non vuoi vengano diffusi o che possano essere usati a tuo danno. Segnala al Garante della privacy e alle altre autorità competenti le eventuali violazioni affinché possano intervenire a tua tutela.

Ma ricorda: il miglior difensore della tua privacy sei innanzitutto tu.”

Art. 13 - Decoro dei locali

Gli alunni hanno l'obbligo di rispettare la pulizia dei locali e sono responsabili di ogni danno arrecato a muri, porte, finestre e suppellettili di ogni tipo. In caso di trasgressione il Consiglio di Classe dovrà erogare le sanzioni previste dal presente regolamento, tenuto conto della gravità dei danneggiamenti, e/o imporre il ripristino delle condizioni originarie, quando possibile, dei beni dell'Istituto, ponendo eventuali spese o l'attività necessaria a carico dei responsabili.

Art. 14 - Risarcimento danni

Gli alunni saranno tenuti a risarcire l'Istituto per i danni eventualmente provocati per incuria o dolo alle strutture ed attrezzature scolastiche.

Sono altresì tenuti al risarcimento in favore degli altri studenti o operatori scolastici che abbiano danneggiato nei propri averi.

In ogni caso è fatta salva la possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari ai sensi del presente regolamento.

Art. 15 - Fine delle lezioni

Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni dovrà avvenire, per quanto possibile, sotto la vigilanza dei docenti delle ultime ore e dei collaboratori scolastici.

Disposizioni particolari saranno adottate di volta in volta con circolare del Dirigente scolastico, tenuto conto delle particolari caratteristiche degli **edifici** che ospitano le aule.

Art. 16 - Intervallo

L'intervallo è un necessario momento di riposo dalle fatiche scolastiche. Sono tuttavia vietati i giochi ed i comportamenti pericolosi (in particolare le corse sfrenate, scendere velocemente le scale, ecc ...). Durante lo svolgimento delle lezioni sarà effettuato un breve intervallo di 15 minuti, alla fine della terza ora, che si svolgerà all'interno della struttura scolastica.

Durante l'intervallo gli alunni escono dalle aule e sostano nel cortile antistante l'edificio scolastico di riferimento - qualora le condizioni meteorologiche lo permettano - e/o nei corridoi ai piani delle aule e al piano terra, assistiti dagli insegnanti in servizio secondo i Piani di sorveglianza stabiliti dalla dirigenza.

Durante l'intervallo tutti i docenti in servizio vigilano sugli alunni, rispettando quanto stabilito nel presente regolamento, secondo le indicazioni emanate dalla dirigenza e dai fiduciari dei rispettivi plessi di appartenenza. I docenti in servizio di assistenza si dispongono negli spazi destinati agli alunni in posizione strategica in modo tale da poter prevenire situazioni di pericolo e controllarne il comportamento. Se un docente dovesse essere assente, il docente supplente si farà carico anche del turno di assistenza e degli obblighi di vigilanza.

Al suono della campana che indica la fine dell'intervallo i docenti si recheranno con sollecitudine nelle rispettive aule per attendere il rientro degli alunni ed individuare eventuali ritardatari abituali nei confronti dei quali potranno prendersi provvedimenti disciplinari, come meglio specificato nel

regolamento di disciplina.

Solo per via Giotto, fino a quando l'Istituto non disporrà di un atrio interno e considerato che nessun locale attualmente disponibile consente lo svolgimento di un intervallo ricreativo, anche brevissimo, gli studenti potranno uscire fuori dai locali scolastici, ma soltanto a seguito di espressa richiesta da effettuarsi all'inizio di ogni anno scolastico.

La richiesta dello studente minorenni dovrà essere firmata da uno dei genitori; della richiesta degli studenti maggiorenni sarà data comunicazione alle famiglie.

Nella richiesta i firmatari prenderanno atto che, ottenuta l'autorizzazione ad uscire, verrà meno, limitatamente allo stretto periodo dell'intervallo, il dovere di vigilanza da parte degli operatori scolastici, stante la palese impossibilità di effettuare alcuna forma di controllo.

Durante gli intervalli sia all'interno dell'edificio sia negli spazi allo scopo destinati, gli alunni dovranno attenersi alle indicazioni degli insegnanti preposti alla vigilanza secondo le regole vigenti nei plessi dell'Istituto in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo

Art. 17 - Programmazione ed organizzazione

Il Dirigente scolastico ed i docenti porteranno a conoscenza degli studenti, nell'ambito dei Consigli di Classe, le loro scelte in tema di programmazione, di definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione e di scelta dei libri e del materiale didattico. I rappresentanti di classe, dopo aver consultato gli altri studenti, potranno formulare proposte in ordine ai temi suddetti.

CAPITOLO SECONDO

Assenze e permessi degli studenti

Art. 18 - Assenze dei maggiorenni

Le assenze degli studenti maggiorenni dovranno essere giustificate dagli stessi per iscritto sullo apposito libretto.

Art. 19 - Assenze dei minorenni

Le assenze degli studenti minorenni dovranno essere giustificate per iscritto sull'apposito libretto dall'esercente la potestà dei genitori, la cui firma dovrà essere autenticata preventivamente presso la segreteria della scuola o nei modi di legge.

Art. 20 - Giustificazione delle assenze

Le giustificazioni delle assenze fino a tre giorni consecutivi dovranno essere presentate al docente della prima ora del giorno del rientro in classe che ha il compito di valutare le motivazioni addotte. Le assenze di durata superiore dovranno essere giustificate presso l'ufficio di Presidenza, sempre nel rispetto di quanto previsto all' art. 18 in ordine alla presentazione del nulla osta del medico di famiglia.

Art. 21 - Mancata presentazione della giustificazione

Nel caso in cui lo studente dimentichi il libretto di giustificazione i docenti lo ammetteranno in classe con riserva.

Se il giorno successivo a quello del rientro l'alunno minorenne non esibirà la giustificazione, il docente della prima ora dovrà comunicarlo alla Presidenza che potrà, valutate le circostanze, o concedere un'ulteriore definitiva proroga o disporre che venga stesa una "nota sul registro di classe" ai sensi dell'art.21 ed eventualmente prevedere la non riammissione dell' alunno in classe se lo stesso non sarà accompagnato dall' esercente la potestà dei genitori.

Art.22 - Giustificazione a mezzo telefono

In caso di necessità ed in via del tutto eccezionale potrà essere accettata la giustificazione a mezzo di comunicazione telefonica, fermo restando che:

- a) La Presidenza ha facoltà di compiere gli accertamenti che riterrà opportuni;
- b) l'obbligo di giustificazione scritta da presentare il giorno successivo.

Art. 23 - Nulla osta del medico

Dopo cinque giorni di assenza consecutivi si è riammessi in classe solo dietro presentazione di giustificazione scritta e di nulla osta del medico di famiglia.

Art. 24 - Uscite anticipate

Le uscite anticipate rispetto al normale orario delle lezioni saranno consentite solo in casi eccezionali o documentabili. I permessi saranno concessi dal Dirigente scolastico o dal Collaboratore Vicario o, in loro assenza, dagli altri collaboratori o dal docente presente in classe, per comprovati motivi familiari, personali o di salute. La richiesta potrà essere documentata anche nei modi di legge. Gli studenti minorenni potranno uscire solo se prelevati dai titolari la potestà genitoriale o da loro delegati nei modi di legge. Altri casi di uscita anticipata, decisi di volta in volta dalla Presidenza, per circostanze particolari saranno, quando possibile, comunicati preventivamente alle famiglie anche a mezzo di nota sul registro di classe. Nel caso di malore improvviso o incidente occorso ad uno studente minorenne si dovrà esperire ogni tentativo di avvertire i genitori dai quali ricevere indicazioni, fatte sempre salve le disposizioni che la Presidenza riterrà opportuno emanare nei casi di urgenza.

CAPITOLO TERZO

Mancanze degli studenti - Provvedimenti disciplinari ed impugnazioni

Art. 25 - Sanzioni disciplinari

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento al mancato rispetto:

- a) dei doveri elencati nell'art. 3 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- b) del corretto svolgimento nei rapporti all'interno della comunità scolastica;
- c) delle previsioni di organizzazione e di disciplina del presente regolamento;

e quelli che configurano mancanze disciplinari riconducibili al fenomeno del bullismo e cyberbullismo sono puniti - a seconda del loro grado di gravità - con le sanzioni meglio specificate nel **Regolamento di disciplina alunni** cui si rimanda.

CAPITOLO QUARTO

Assemblee degli studenti e dei genitori Associazioni degli studenti

Art. 26 - Assemblee

I genitori e gli studenti hanno diritto di utilizzare i locali e le attrezzature dell'Istituto per riunirsi in assemblea nel rispetto delle norme di cui agli articoli 13,14 e 15 del Testo Unico della legislazione della Scuola e delle circolari ministeriali emanate in proposito che si richiamano integralmente.

Art. 27 - Assemblee degli studenti - Modalità di organizzazione

In caso di riunioni assembleari non è data facoltà agli alunni di rinunciarvi per uscire dall'Istituto. Coloro che non volessero partecipare sono tenuti a rimanere in classe. Fino a quando il plesso di via Giotto non disporrà di locali idonei atti a consentire lo svolgimento di una assemblea ed in ogni caso tenuto conto che l'Istituto dopo gli accorpamenti si trova ubicato in più plessi, le modalità organizzative della stessa saranno convenute di volta in volta fra l'ufficio di Dirigenza ed i rappresentanti degli studenti e comunicate dal Dirigente Scolastico con propria circolare al personale docente e non docente e agli alunni nonché, per loro tramite, alle famiglie.

L'assemblea potrà svolgersi anche in locali non della Scuola (Cineforum, conferenze ...) o comunque comportare il trasferimento da un plesso all'altro, in questi casi gli studenti potranno di volta in volta spostarsi dietro espressa presa d'atto e manifestazione di consenso per gli alunni minorenni dei genitori da effettuarsi all'inizio di ogni anno scolastico.

I firmatari prenderanno atto che, nel caso di assemblea che si svolga fuori dai locali scolastici o che comunque imponga spostamenti, verrà meno per il periodo del tragitto il dovere di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici, stante la palese impossibilità di effettuare, in questi casi, alcuna forma di controllo.

Art. 28 - Assemblee di classe

Vengono integralmente richiamate le circolari ministeriali emanate in proposito.

Art. 29 - Concessione dei locali scolastici

Il Consiglio d'Istituto può deliberare, nel rispetto dell'orario di lavoro del personale A.T.A., che associazioni di studenti o singoli studenti possano utilizzare i locali dell'Istituto in orario extrascolastico, sempre sotto vigilanza di personale

CAPITOLO QUINTO

Norme di coordinamento e finali

Art. 30 - Revisione

Il regolamento d'Istituto è periodicamente soggetto a revisione ed eventuali integrazioni e modifiche. Gli articoli abrogati non rimarranno ai fini della numerazione, e dopo avere integrato quelli aggiunti si procederà a rinumerazione.

Art. 31 - Entrata in vigore

Il presente regolamento sarà affisso il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte del Consiglio di Istituto ed entrerà in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla sua approvazione abrogando il precedente, lo stesso iter seguiranno eventuali successive, parziali abrogazioni e modifiche.